

## CONTENZIOSO

### ***L'impugnazione del diniego alla restituzione di tributi***

di **Dottryna**



Può accadere che il contribuente versi all'Erario una somma non dovuta e che, successivamente, resosi conto dell'errore, presenti apposita istanza di rimborso. In queste circostanze il rischio è quello di vedersi negata la restituzione di quanto versato in eccesso.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", una *Scheda di studio* dedicata alle cosiddette liti da rimborso.

Il presente contributo tratta nello specifico le modalità e i termini per l'impugnazione del diniego del Fisco alla richiesta di rimborso presentata dal contribuente.

Ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), il **diniego espresso o tacito** alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso presentata dal contribuente, **può essere impugnato dinanzi al giudice tributario**, se ha ad oggetto una somma avente natura fiscale.

Al riguardo, si noti che, in caso di riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione finanziaria **prima che il contribuente impugni il diniego dinanzi al giudice tributario**, la lite dovrebbe rientrare nell'ambito della **giurisdizione ordinaria**, in quanto l'azione assume i caratteri di un comune **indebito oggettivo** ex [articolo 2033 cod. civ.](#)

Al contrario, se il riconoscimento del debito interviene **successivamente all'impugnazione del diniego dinanzi al giudice tributario**, il giudizio instaurato non dovrebbe **estinguersi** sino all'erogazione delle somme da rimborsare, né potrebbe essere dichiarato il **difetto di giurisdizione**, atteso che quest'ultima si determina al momento della proposizione della domanda.

L'**impugnazione** del diniego deve essere proposta:

- **entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'atto, se il diniego è espresso;**
- **dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda, ma entro il termine di**

**prescrizione decennale, se il diniego è tacito.**

In linea generale, nel processo tributario l'**onere della prova** grava in capo all'Amministrazione finanziaria, assumendo il contribuente/ricorrente solo il ruolo di attore in senso formale e non sostanziale.

Invece, nelle **liti di rimborso** l'onere della prova grava in capo al **contribuente/ricorrente**, che assume quindi il ruolo di attore in senso sostanziale, in quanto l'impugnazione dallo stesso proposta dà luogo ad un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al rimborso.

Le **sentenze di condanna** al pagamento di somme in favore del contribuente **sono immediatamente esecutive**, con la conseguenza che l'obbligo di restituzione non necessita più del **passaggio in giudicato** della sentenza.

Inoltre, in caso di **rimborso spontaneo** nelle more del processo, non si verifica più l'**acquiescenza** come nel sistema previgente, poiché il pagamento, essendo dovuto ex [articolo 69 D.Lgs. 546/1992](#), non comporta **cessazione della materia del contendere**.

Nel caso particolare di **presentazione di più istanze**, a seguito di un primo diniego, occorre rilevare che **il termine di impugnazione deve essere computato sempre con riferimento al primo diniego**, con la conseguenza che:

- se il primo è un **diniego espresso**, decorsi 60 giorni dalla notificazione dello stesso senza che il contribuente abbia proposto impugnazione, esso diventa inoppugnabile e il rapporto d'imposta si cristallizza;
- se il primo è un **diniego tacito**, non opera il suddetto termine di decadenza e, quindi, il contribuente potrà proporre ricorso, purché entro il termine di prescrizione decennale.

**Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:**

- [il termine entro il quale è possibile presentare una istanza di rimborso per recuperare tributi versati ma non dovuti;](#)
- [i criteri per individuare l'Ufficio competente a ricevere l'istanza di rimborso;](#)
- [il contenuto nonché le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso.](#)

**Inoltre, la Scheda è corredata da:**

- [un facsimile dell'istanza di rimborso;](#)
- [un facsimile del ricorso per l'impugnazione del diniego al rimborso opposto dall'Agenzia delle Entrate.](#)

OneDay Master

## **APPELLO E REVOCAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NORMATIVA E PRESUPPOSTI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)